

STATUTO
della
ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEGLI SPORTIVI DILETTANTI
(“ASSODILETTANTI”)

* * * *

Art. 1
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E NATURA

L'Associazione denominata “Associazione per la Tutela degli Sportivi Dilettanti”, in breve “Assodilettanti”, costituita con atto del 16.07.2020, ha la sua sede a Modena (MO), via Saragozza n. 92.

Con delibera del Consiglio Direttivo, adottata a maggioranza assoluta, potranno essere modificati il nome, il logo o l'indirizzo della sede sociale.

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. La durata dell'Associazione è indeterminata.

I soci ed i soggetti che rivestono cariche sociali non sono in alcun modo retribuiti per la loro attività. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di associazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità benefiche.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 2
OGGETTO E SCOPI

L'Associazione, aperta all'adesione sia degli atleti dilettanti e degli istruttori sportivi sia di altri soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, pur non configurando un'organizzazione sindacale, opera principalmente nella tutela e valorizzazione degli atleti e istruttori medesimi, prefigurandosi tuttavia anche lo scopo di costituire un punto di riferimento per tutti i soggetti facenti parte del settore sportivo dilettantistico, come associazioni e società sportive, dirigenti e collaboratori sportivi.

L'Associazione è apolitica e apartitica, ha carattere volontario e opera in condizioni di piena autonomia, nel solo ed esclusivo interesse dei propri associati, sia come categoria di sportivi che come singoli. Essa si informa ai seguenti principi ispiratori: perseguimento esclusivo degli scopi statutari, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative e sovranità dell'Assemblea generale dei soci.

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- fornire tutela, consulenza e assistenza agli associati per ciò che concerne qualsiasi problematica di carattere giuridico-sportivo, anche attraverso i propri legali di riferimento, o di carattere burocratico;
- stipulare convenzioni con:
 - o società assicurative, al fine di offrire ai propri associati, a prezzi agevolati, la possibilità di sottoscrivere polizze assicurative per gli infortuni sportivi;
 - o strutture medico-sanitarie e singoli professionisti del settore, al fine di offrire ai propri associati, a prezzi agevolati, la possibilità di avvalersi di prestazioni mediche di routine (ad es. visita di idoneità medico-sportiva) o in caso di infortunio (ad es. esami strumentali, terapie riabilitative), ma anche prestazioni finalizzate al miglioramento del benessere e della forma fisica (ad es. corsi in palestra, sedute di osteopatia, consulenze nutrizionistiche, ecc.);
 - o altre attività commerciali di interesse per gli associati (ad es. negozi di articoli sportivi) al fine di offrire ai propri iscritti la possibilità di acquistare beni a prezzi agevolati.
- creare un *network* fra gli tutti gli iscritti al fine di scambiarsi informazioni e contatti, nell'ambito del mondo sportivo dilettantistico, anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi e/o conviviali;
- promuovere iniziative per l'informazione e l'aggiornamento non solo degli atleti dilettanti e degli istruttori, ma anche di altri soggetti facenti parte il settore sportivo dilettantistico (ad esempio, dirigenti e collaboratori sportivi), attraverso l'organizzazione di eventi formativi / seminari / convegni, anche in collaborazione con altri enti;
- rappresentare gli iscritti dinanzi le istituzioni statali e federali, al fine di tutelare i loro interessi morali, sportivi ed economici, nonché avanzare proposte di riforma della normativa di settore che l'Associazione reputa migliorative della condizione *in primis* degli atleti e degli istruttori sportivi.

Nel rispetto di tale autonomia e indipendenza l'Associazione potrà comunque interloquire e collaborare con organi istituzionali, organismi, associazioni e confederazioni sportive, anche attraverso il patrocinio per l'organizzazione delle iniziative previste nello scopo sociale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, qualora se ne verifichi la necessità, del supporto organizzativo e logistico di altri soggetti e/o enti, ai fini di una migliore riuscita delle proprie iniziative e dell'ottimizzazione delle proprie risorse economiche.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 **SOCI**

L'Associazione è composta da tre categorie di soci: fondatori, aderenti, sostenitori.

Sono “soci fondatori” e costituiscono il primo Consiglio Direttivo: Michele Margini, Tommaso Mario Orrù, Giovanni Sivelli, Daniela Ferretti, Valeria Amarossi, Mariapia Alfieri, Mattia Vaccari, Giuseppe Messineo, Marco Dessena, Nicolò Dall'Aglio, Mattia Malmusi.

Possono richiedere di accedere all'Associazione nelle vesti di “socio aderente” tutti gli atleti maggiorenni e gli istruttori sportivi tesserati per società o associazioni partecipanti a campionati dilettantistici di qualsiasi disciplina sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. Pertanto, non possono rivestire la qualifica di “socio aderente” gli atleti che, all'atto dell'iscrizione, hanno cessato l'attività agonistica.

Si definiscono “soci sostenitori” le persone fisiche e giuridiche che, pur non possedendo i requisiti per essere soci aderenti, manifestano un concreto interesse per le finalità associative. Essi possono partecipare all'Assemblea generale dei soci, ma non sono titolari del diritto di voto né possono rivestire cariche all'interno dell'Associazione.

Con apposita delibera del Consiglio Direttivo possono essere delineate le caratteristiche specifiche delle varie categorie di soci, con individuazione dei diritti spettanti a ciascuna di esse.

Art. 4 **AMMISSIONE DEI SOCI**

Le domande di ammissione vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione e devono essere corredate dalla prova del pagamento della quota di iscrizione per l'anno in corso, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo stesso (disponibile sul sito internet ufficiale dell'Associazione) e allegando i documenti richiesti.

Il richiedente, che deve necessariamente possedere il requisito del godimento dei diritti civili, deve dichiarare di condividere gli scopi statutari e deve autocertificare il possesso dei requisiti di cui al presente statuto.

Sulle domande di ammissione delibera il Consiglio Direttivo dell'Associazione a maggioranza semplice. L'iscrizione decorre a tutti gli effetti dalla data della delibera di ammissione, comunicata all'interessato all'indirizzo mail indicato nella domanda.

La decisione di rigetto della domanda è comunicata a mezzo mail con la restituzione dei documenti presentati e non è impugnabile, ma non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda, nel caso in cui vengano meno le condizioni che ne hanno determinato il mancato accoglimento.

Art. 5 **DIRITTI DEI SOCI**

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota di iscrizione, possono partecipare alle assemblee sociali. I soci fondatori e i soci aderenti godono altresì dell'elettorato passivo e attivo.

Art. 6 **REQUISITI E ONORABILITÀ DEI SOCI**

Unitamente ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, è richiesta ai soci, appartenenti a qualsiasi categoria, l'osservanza ed il mantenimento di un comportamento consono alla veste assunta, decoroso e improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Non possono assumere la carica di soci, e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi), coloro che abbiano riportato sentenze di condanna definitive per reati non colposi a una pena superiore a cinque anni, salvi gli effetti della riabilitazione, e, nell'ultimo quinquennio, ad una pena superiore a due anni, nonché coloro che abbiano riportato in ambito sportivo le sanzioni della inibizione e/o squalifica nell'ultimo triennio per un periodo totale superiore ad un anno.

La dichiarazione di detta decadenza, deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 8, è comunicata alla prima Assemblea utile e notificata al socio decaduto tramite lettera raccomandata a/r o pec.

Qualora il socio compia atti in qualsiasi forma lesivi del buon nome dell'Associazione, su richiesta della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può deliberare a maggioranza qualificata dei 3/5 l'espulsione dall'Associazione.

Art. 7 **QUOTA DI ADESIONE**

La quota di adesione dei soci è stabilita ogni anno con delibera del Consiglio Direttivo e deve essere versata entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Art. 8 **DECADENZA DEI SOCI**

I soci possono perdere la loro qualifica per dimissioni o decadenza.

Ogni socio è libero di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, indirizzando le sue dimissioni per iscritto, anche a mezzo mail, al Presidente; le dimissioni hanno effetto immediato, salvo l'obbligo di versare le quote sociali maturate fino alla data in cui il presidente riceve le dimissioni.

La decadenza da socio si verifica quando:

- non sia versata entro 30 giorni dalla scadenza del termine prescritto, la quota di iscrizione annuale e in tal caso la decadenza opera di diritto;
- siano venuti meno i requisiti stabiliti dagli articoli precedenti per poter essere soci;
- il socio incorra nelle previsioni di cui all'art. 6;
- siano venute in essere situazioni di incompatibilità, ovvero siano stati posti in essere dal socio comportamenti che violino gravemente le norme e gli obblighi del presente statuto, o che comunque possano pregiudicare l'onorabilità dell'associazione.

Quando il Consiglio Direttivo rileva una causa di decadenza, informa tempestivamente il socio interessato, trasmettendogli una comunicazione scritta da cui risulti la predetta causa. L'iscritto, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, può far pervenire al Consiglio Direttivo le proprie osservazioni scritte e può chiedere di essere sentito personalmente. Trascorso detto termine senza che il socio abbia fatto pervenire alcunchè, il Consiglio Direttivo delibera la decadenza e la relativa delibera deve essere comunicata per iscritto all'interessato a mezzo di lettera raccomandata a/r o pec. Nel caso in cui, invece, il socio faccia pervenire osservazioni scritte o venga sentito personalmente, il Consiglio Direttivo delibera la decadenza o la non decadenza successivamente all'esame del socio stesso o del documento scritto ricevuto.

La delibera di decadenza verrà successivamente comunicata all'Assemblea secondo le previsioni di cui all'art. 6.

Il socio dichiarato decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote fino a quel momento versate.

Art. 9

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario;
- Tesoriere;

- Consiglio direttivo;
- Assemblea generale dei soci.

Per tutte le cariche sociali vige il divieto di cumulo.

Art. 10 **ASSEMBLEA GENERALE**

L'Assemblea generale dei soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci di tutte le categorie che siano in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione.

All'Assemblea spettano, in via ordinaria, i seguenti compiti:

- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione;
- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente tra i membri del Consiglio Direttivo che hanno presentato la propria candidatura;
- eleggere ulteriori quattro membri del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 14, comma 4;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, a maggioranza assoluta in prima votazione e a maggioranza semplice in seconda votazione;
- nominare i propri delegati all'assemblea di altre associazioni di cui l'Associazione faccia parte, o designare propri candidati all'elezione di organi delle associazioni stesse;
- deliberare sulla proposta di espulsione di un socio, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma;
- deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione del Consiglio Direttivo, ivi compresa l'adesione ad altre associazioni.

I lavori dell'Assemblea possono svolgersi, oltre che in presenza, anche con modalità "da remoto" e con procedure di votazione telematiche che ne garantiscano la trasparenza e l'anonimato.

Art. 11 **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ**

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta all'anno ai fini dell'approvazione del rendiconto, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, con delibera pubblicata sul sito dell'Associazione e inviata via mail a tutti i soci.

Ogni quattro anni si procederà al rinnovo delle cariche sociali in conformità del presente Statuto.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in via straordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo, o su richiesta indirizzata al Presidente da parte di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea deve essere convocata con avviso da inviarsi ai soci almeno 15 giorni prima a mezzo mail all'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione o in quello successivamente comunicato in caso di variazione dello stesso.

La convocazione deve contenere gli argomenti da trattare all'ordine del giorno e, in caso di proposte di modifica statutaria, anche il testo della modifica stessa.

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti. La data della seconda convocazione deve essere fissata non oltre dieci giorni da quella fissata per la prima convocazione, ma non lo stesso giorno.

Art. 12

PROCEDURA IN ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Segretario, oppure in caso di assenza anche di quest'ultimo, da un partecipante all'Assemblea nominato da questa a maggioranza.

I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; non è ammesso il voto per delega. È prevista la possibilità di votazioni "da remoto" secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 4.

Su decisione del Presidente per argomenti di particolare importanza, l'Assemblea vota a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera con la maggioranza minima della metà più uno dei voti validamente espressi.

In caso di parità di voti, prevale la posizione espressa dai voti contrari.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono riportate in apposito libro e sono comunicate ai soci a mezzo mail. Esse obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 13

PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente resta in carica quattro anni, è rieleggibile e viene eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo per gli atti di straordinaria amministrazione, sia nei riguardi dei soci che dei terzi. In particolare, il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dal presente statuto e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo. In caso di sua assenza o di suo impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, organo politico e decisionale.

Il Consiglio, alla costituzione dell'Associazione, sarà composto da dodici (12) membri, compreso il Presidente, che si identificano nei soci fondatori.

I soci fondatori faranno parte del Consiglio Direttivo per tutta la durata dell'Associazione, salve le ipotesi di dimissioni o decadenza.

Terminato il primo mandato quadriennale, ulteriori quattro membri del Consiglio Direttivo saranno eletti dall'Assemblea, fra i soci aderenti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, all'integrazione del consiglio stesso.

In alternativa, il Consiglio Direttivo può convocare l'Assemblea per fare eleggere i consiglieri da sostituire.

Alla prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi, oltre che in presenza, anche con modalità "da remoto" e con procedure di votazione telematiche che ne garantiscano la trasparenza.

Art. 15

COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare:

- indica le procedure elettive e le modalità di presentazione delle candidature alla Presidenza dell'Associazione;

- approva i regolamenti interni dell'Associazione e delibera sulle proposte di modifica degli stessi;
- fissa l'ammontare delle quote sociali annuali;
- nomina il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione, scegliendolo tra i propri membri;
- delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci, nonché l'aggiornamento della lista dei soci;
- delibera, a maggioranza assoluta la decadenza dei soci, nei casi previsti dal presente Statuto, nonché la decadenza da cariche sociali;
- delibera sull'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- dà pareri su ogni questione sottoposta al suo esame dal Presidente;
- amministra il patrimonio dell'Associazione nell'interesse esclusivo della stessa e predispose il rendiconto economico-finanziario ai sensi dell'art. 16.

In caso di decadenza per incompatibilità o altro, o di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce fino al rinnovo della carica.

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, conserva i relativi registri e svolge in genere, in conformità alle direttive del Presidente, tutta l'attività di carattere amministrativo inerente al funzionamento dell'Associazione, adempiendo ad ogni compito demandatogli dal Presidente stesso, in collaborazione con il Tesoriere.

Il Tesoriere è altresì delegato dal Consiglio Direttivo ad effettuare le materiali operazioni di prelievo dei fondi e di pagamento per conto dell'Associazione, cura il rendiconto delle entrate e delle uscite (gestione della cassa) dell'Associazione, effettuare le relative verifiche, controllare la tenuta dei libri contabili, predisporre, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Per singole operazioni specifiche, il Consiglio Direttivo può autorizzare al compimento delle stesse un soggetto diverso dal Tesoriere, che sia comunque identificato tra i membri del Consiglio stesso.

In caso di suo certificato impedimento o in casi straordinari di necessità e urgenza, il Presidente è l'unico soggetto, in quanto esercente la rappresentanza dell'Associazione, che può autonomamente, sotto la propria responsabilità, sostituirsi al Segretario o al Tesoriere nel compimento delle operazioni materiali e di gestione della cassa.

Art. 16

ESERCIZIO FINANZIARIO E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che vengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizione o contributi da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche, contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi e di soci, da eventuali contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, di organizzazioni nazionali e internazionali, di privati e degli eventuali utili derivanti dalle iniziative poste in essere per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, nonché dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori, nella complessiva misura di euro 600,00 (euro 50,00 per ogni socio fondatore).

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari all'atto della costituzione, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- degli eventuali redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto: in nessun caso può, pertanto, farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Art. 17

SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un liquidatore e stabilirà la destinazione dell'eventuale attivo residuo dalla liquidazione, da devolvere in ogni caso ad associazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità benefiche.

Art. 18

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E SETTORIALE

Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione potrà costituire delle sezioni a livello regionale, provinciale, locale nei luoghi che riterrà più opportuni, nonché istituire dipartimenti interni competenti per ogni singola disciplina sportiva o per ogni settore di attività.

Con tale delibera si provvederà a nominare i referenti delle sezioni territoriali e dei singoli dipartimenti, predisponendo altresì i relativi regolamenti di disciplina e specificando che in nessun caso le organizzazioni territoriali e settoriali possano intraprendere azioni in contrasto con il perseguimento delle finalità associative.

Art. 19

ENTRATA IN VIGORE E NORME APPLICABILI

Il presente Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione. In sede di prima elezione dei nuovi Organi non trova applicazione alcuna ipotesi di non eleggibilità immediata dei consiglieri del direttivo in carica.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Tale Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto.

* * * *

Il presente statuto, redatto in duplice copia, viene letto, approvato all'unanimità dall'Assemblea in occasione della riunione tenutasi presso la sede dell'Associazione in data 16.07.2020, e sottoscritto da tutti i soci fondatori.